

GUIDO VIDIRI

## Il danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie: crediti previdenziali e crediti di lavoro.

1. Nel periodo di forte erosione del potere d'acquisto della moneta si è assistito ad un ampio dibattito sulla problematica del

(43) In proposito, cfr. il documento approvato congiuntamente dal Consiglio Superiore dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino e dalla Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta (23 settembre 1988), in *Provvedimenti e prese di posizione sulla ripresa televisiva del dibattito*, cit., 2206, nel quale, tra l'altro, si lamenta che le riprese audiovisive, «anche per inevitabili limiti di tempo e spazio, impongono il ricorso ad interventi tecnici, necessariamente rimessi alla discrezionalità dell'autore, che si risolvono in oggettive manipolazioni».

(44) Così «LANCILLOTTO», *Le regole del gioco (Il giudice e il video: le rampogne di Giuliano Ferrara)*, in *Il giusto processo*, 1989, n. 1, 89-90.

(1) In dottrina in argomento vedi per tutti C. M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 334 e segg. cui adde le monografie di E. QUADRI, *Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari*, Milano, 1979 e di M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, Milano, 1983.

(2) Così E. QUADRI, *Danni nelle obbligazioni pecuniarie: la via delle Sezioni unite all'«ulteriore risarcimento»*, in *Foro It.*, 1986, I, 3035.

(3) Tale espressione, tratta da REUTER, *Geldschuld und Geldwert*, in *ZHR*, 1976, 73, è riportata da E. QUADRI, *op. e loc. ult. cit.*

(4) In tali precisi sensi v. R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite sui debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico)*, in *Foro It.*, 1986, I, 1265.

(5) Così ancora R. PARDOLESI, *op. cit.*, 1266.

(6) È opportuno ricordare, a titolo esemplificativo, che i tassi d'inflazione degli indici generali ISTAT del costo della vita, sono stati: 19,44 nel 1974, 17,16 nel 1975, 16,52 nel 1976, 18,10 nel 1977 e 12,44 nel 1978.

risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie (1), a ragione considerata uno dei capitoli più controversi della dottrina e della giurisprudenza degli ultimi anni (2).

L'attenzione degli studiosi, incentrata soprattutto sul disposto del 2° comma dell'art. 1224 c. c. e sul diritto del creditore al ristoro dei danni conseguenziali alla svalutazione monetaria, ha finito così per alimentare una vera e propria «inflazione della letteratura sull'inflazione» (3), incentivata a sua volta da numerosi interventi giurisprudenziali volti a porre ordine in una materia difficilmente riconducibile in schemi predeterminati e la cui definitiva sistemazione sembra essere ancora lontana.

È stato esattamente ricordato come «il grave discutere di un problema (sino a farlo venire a noia) non significa affatto che se ne siano prese adeguatamente le misure» perché «al limite, potrebbe essere indizio serio dell'incapacità di governarlo» (4), ed è stato anche sottolineato come non sia affatto scontato che «l'attenuarsi della spirale inflazionistica tolga mordente alle sue ripercussioni giuridiche» essendo invece possibile «ch'esse ne escano riacutizzate, col riattivarsi di incentivi perversi che sembravano consegnati definitivamente al passato» (5).

Da qui l'opportunità di rivolgere l'attenzione su quelle tematiche intorno alle quali continuano a manifestarsi dubbi, incertezze e diversità di opinioni, in buona misura ricollegabili proprio alla molteplicità di contributi che, evidenziando la consistenza degli interessi a tali tematiche sottese, ne hanno contestualmente affinato la riflessione. Da qui ancora la convenienza a non trascurare l'esame di tutte le implicazioni che una drastica riduzione dei tassi inflazionistici — imposta da pressanti esigenze di concorrenza internazionale — potrà far emergere in un contesto ordinamentale e socio-economico assestatosi su indici di svalutazione notevolmente alti e, sovente, a due cifre (6).

2. L'art. 1231 del c. c. del 1865 statuiva che i danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro consistevano sempre nel pagamento degli interessi legali, corrispondenti al presunto reddito che il creditore avrebbe percepito se l'obbligo fosse stato tempestivamente adempiuto. Nel silenzio della legge era opinione comune che il creditore non potesse rivendicare, oltre agli interessi legali, anche il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi quelli scaturenti dalla diminuzione del valore del denaro tardivamente pagato (7).

Il vigente art. 1224 c. c. ha mantenuto la liquidazione presuntiva del danno. Al creditore, seppure «non prova di avere sofferto alcun danno», spettano in ogni caso dal giorno della mora gli interessi legali (e, se prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori nella stessa misura) (1° comma), non essendo consentita al debitore la prova contraria sull'assenza del danno o sulla sua minore entità (8).

Ma la vigente codicistica ha apportato in materia una rilevante innovazione. Il creditore può infatti adesso, al di là degli interessi moratori, ottenere anche «l'ulteriore risarcimento», ma deve dimostrare «di avere subito un danno maggiore» (2° comma).

Si è osservato che se non si vuole eccedere nel *favor creditoris*, se non si vuole troppo alterare l'equilibrio della normativa a favore dello stesso creditore, l'onere della prova di questo danno ulte-

(7) Cfr. per tutti, sulla normativa dettata dal codice abrogato, F. CARNELUTTI, *Questioni in materia di danno per ritardo nel pagamento di somme di denaro*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1916, II, 562; G. SCADUTO, *I debiti pecuniarie ed il deprezzamento monetario*, Milano, 1924.

(8) Per la tesi secondo cui gli interessi moratori vanno equiparati a quelli corrispettivi perché in ambedue i casi «hanno una funzione compensativa e non risarcitoria» per costituire il corrispettivo dell'indebita disponibilità di denaro da parte del debitore, vedi R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro It.*, 1944-1946, IV, 44; E. ALLORIO, *Giudicato su domanda parziale*, in *Giur. It.*, 1958, I, 1, 404.

Per l'opinione che riconosce sia agli interessi ex art. 1224 c. c., che a quelli ex art. 1282 c. c., natura di interessi moratori vedi invece M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1958, 157, per il quale assume sempre rilievo il pregiudizio presumibilmente subito dal creditore in ragione del ritardato pagamento, tanto vero che nella fattispecie di cui all'art. 1282 il debitore non è liberato dall'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi anche se prova di non avere ricevuto alcun vantaggio a seguito dell'evento che gli ha impedito il puntuale pagamento.

Riconosce infine una pluralità di profili funzionali negli interessi monetari ed in quelli corrispettivi M. LIBERTINI, voce «Interessi», in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, 101-104.

Per la tradizionale ripartizione degli interessi in «moratori» (art. 1224 c. c.) «corrispettivi» (art. 1282 c. c.) e «compensativi» (art. 1499 c. c.) vedi invece per tutti T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1959, 565; G. MARINETTI, voce «Interessi (dir. civ.)», in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 858 e segg.; A. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, IV, Milano, 1964, 164 e segg.

riore — che comprende anche il danno della svalutazione — deve essere assolto con un certo rigore (9).

E proprio su un rigido criterio probatorio si è venuta ad attestare per lunghi anni la giurisprudenza.

Senza avere la pretesa di fornire un quadro esauriente dei numerosi interventi della Suprema Corte, va ricordato che, dopo un periodo iniziale segnato da una tutela del creditore automatica e generalizzata (10), la Cassazione — sul presupposto che la svalutazione monetaria costituisca causa soltanto potenziale del pregiudizio economico — statuiva ininterrottamente, dagli inizi degli anni cinquanta sino a quasi la fine degli anni settanta, che il creditore per ottenere il « maggior danno » da svalutazione ai sensi dell'art. 1224, capov., c. c. dovesse fornire la prova che la mancata disponibilità del denaro gli aveva impedito l'acquisto di beni sottratti alla svalutazione ovvero doveva dimostrare di essere stato costretto, a causa del ritardo nel pagamento, a vendere beni di siffatta specie o, infine, ad assumere una gravosa obbligazione, ricorrendo a prestiti onerosi (11).

Un simile rigoroso indirizio veniva prevalentemente giustificato, da un lato, con il timore di svuotare di contenuto il principio nominalistico fissato dall'art. 1277, 1° comma, c. c. per il periodo successivo alla mora (12) e, dall'altro, con l'esigenza di evitare l'ingiusta conseguenza di premiare quanti, con un non encomiabile senso civico, si dedicavano all'accaparramento di merce contraendo debiti ad ogni avvisaglia d'inflazione, punendo invece i disciplinati cittadini che avevano « la sana abitudine di prestare denaro allo Stato » (13).

Contro tali ragioni poteva però agevolmente obiettarsi che non sussiste alcuna relazione tra il principio nominalistico, cui è soggetta pur dopo la sua scadenza l'obbligazione pecuniaria, quale debito di valuta (14), e la problematica attinente al danno da svalutazione monetaria intervenuta dopo la mora, che determina a carico del debitore una distinta obbligazione risarcitoria scaturita, in piena autonomia, dall'inadempimento (15).

In relazione poi alle ingiuste conseguenze di un sistema che rendeva al creditore, se non impossibile, certamente estremamente difficile la dimostrazione del danno subito, veniva evidenziato come per elidere tale inconveniente sarebbe stato sufficiente operare sul piano probatorio assegnando maggior rilievo alla presunzione d'impiego in beni di consumo (che essendo inversamente proporzionale alla consistenza patrimoniale del debitore e, quindi, alle sue possibilità speculative, vale appunto a tutelare i soggetti economicamente più deboli) o a quella di utilizzazione in depositi bancari o postali del denaro non speso (dove la redditività media delle somme depositate è, quasi sempre, notevolmente superiore al tasso legale d'interesse) (16).

Sotto un diverso versante ed in senso ancora critico si affermava — ponendosi in rilievo la fondamentale funzione di mezzo di scambio del denaro (17) — che il creditore allorché riceveva una moneta deprezzata « subisce per ciò stesso un danno rappresentato

dal minore valore di scambio che quella moneta è per la sua normale funzione destinata a realizzare » (18).

Ma, a ben vedere, la resistenza per molti anni di un indirizzo sottoposto ad una diffusa analisi critica era ricollegabile in qualche misura ad un atteggiamento culturale rivolto alla difesa della proprietà ed alla valorizzazione degli investimenti immobiliari come rassicurante strumento di risparmio. Nello stesso tempo il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in una materia nella quale si ravvisa costantemente una stretta connessione tra tematiche giuridiche e fattori di natura economica finiva anche per privilegiare interessi ben individuabili. Si interveniva infatti con non trascurabili effetti sulla struttura economica del paese e sull'equilibrio delle sue forze a tutto vantaggio degli imprenditori che, in ogni fase di espansione produttiva e di sviluppo industriale, vengono abitualmente ad assumere il ruolo di debitori di denaro e di possessori di beni materiali (19).

Ma la riduzione dei margini di operatività della normativa sulle obbligazioni pecuniarie, attraverso la rigida interpretazione del disposto dell'art. 1224, capov., c. c., per condurre a conseguenze ingiuste e per tradursi in un generalizzato *favor debitoris*, ha finito per essere abbandonato anche dalla giurisprudenza.

In un periodo caratterizzato, da un lato, da alti indici di svalutazione e, dall'altro, da una esasperante lentezza delle controversie civili, si veniva a rafforzare tra i giudici la volontà di arrestare la tendenza di molti debitori a procrastinare indefinitamente, alla stregua di precise valutazioni economiche, il tempo dell'adempimento per affrontare poi il giudizio con intenti meramente speculativi (20).

Per di più non poteva non essere avvertito da parte di attenti operatori del diritto, ben consapevoli delle notevoli implicazioni connesse ad ogni elaborazione ermeneutica, che l'affinamento della cultura delle relazioni industriali, cui deve improntarsi un paese a capitalismo avanzato, imponeva di scoraggiare drasticamente condotte imprenditoriali volutamente inadempienti, in ragione dei negativi riflessi che dette condotte determinano sul piano socio-economico.

Alla fine degli anni settanta si assiste così ad un radicale mutamento della giurisprudenza in ordine all'onere probatorio che il creditore è chiamato ad assolvere. Si passa infatti da un sistema caratterizzato da una prova rigorosa ad un altro, invece, incentrato su presunzioni diversificate sulla base di ben individuate categorie creditorie (21).

3. Con la nota pronuncia delle Sezioni unite n. 3776 del 4 luglio 1979 si riconosce al giudice — adito per la liquidazione del maggior danno ex art. 1224, capov., c. c. — il potere di utilizzare, in mancanza di specifiche prove « oltre il notorio acquisito dalla comune esperienza », anche le « presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro coerenti — secondo i criteri della normalità e della probabilità — con

ritto privato a cura di P. Rescigno, IX, tomo 1°, Torino, 1984, 469; E. DEL PRATO, *op. cit.*, 227-228, cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

Per la tesi della trasformazione dell'obbligazione di valuta in obbligazione di valore a partire dalla mora cfr. in giurisprudenza Cass., 30 novembre 1978, n. 5670, in *Giust. Civ.*, 1978, I, 1909, con nota favorevole di M. FINOCCHIARO, *Debiti di valuta, mora debendi, svalutazione monetaria*; e più recentemente Cass., 7 gennaio 1983, n. 123, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 766.

(15) Per tale tesi in dottrina vedi per tutti M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, cit., 13 e 102. Negli stessi sensi in giurisprudenza Cass., 4 luglio 1979, n. 3776, in *Foro It.*, 1979, I, 1668.

(16) Così testualmente, A. AMATUCCI, *Certezze acquisite e dubbi residui in materia di incidenza della svalutazione monetaria sulla responsabilità del debitore*, in *Foro It.*, 1978, I, 337-338.

(17) Sulle funzioni del denaro cfr. G. STAMMATTI, voce « Moneta », in *Enc. Dir.*, XVII, Milano, 1976, 747 e segg.; B. INZITARI, *Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1982, I, 694 e segg.; E. QUADRI, *La disciplina dei rapporti monetari ed il principio nominalistico*, in *Trattato di diritto privato* a cura di P. Rescigno, cit., 433 e segg.

(18) In questi precisi termini C. M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, cit., 355 cui add. A. AMATUCCI, *Certezze acquisite e dubbi residui*, cit., 338-340.

(19) Cfr. in argomento T. ASCARELLI, *In tema di risarcimento dei danni di mora nei debiti pecuniari*, in *Foro It.*, 1951, I, 164.

(20) Parla di presa di coscienza da parte del legislatore e della giurisprudenza di una realtà sociale in cui gli effetti della svalutazione si aggiungono a quelli della lentezza, quasi proverbiale dei giudizi civili, a tutto svantaggio delle categorie economicamente più deboli, M. FINOCCHIARO, *Mutamento di giurisprudenza in tema di debito di valore per risarcimento del danno eliminato a spese del danneggiato*, in *Giust. Civ.*, 1978, I, 11; Id., *Debito di valuta, mora debendi, rivalutazione monetaria*, ivi, 1978, I, 1911.

(21) Per una esauriente sintesi dell'evolversi della giurisprudenza vedi E. DEL PRATO, *op. cit.*, 223-225.

(9) Così testualmente A. DE CUPIS, *Il danno*, I, Milano, 1966, 362.

(10) Cfr. Cass., 9 settembre 1948, n. 1591, in *Foro It.*, 1948, I, 921; Id., 29 giugno 1950, n. 1668, in *Mass. Giur. It.*, 1950, 414, secondo cui il creditore non è tenuto a provare il danno subito per il periodo di mora a causa della svalutazione monetaria, costituendo tale svalutazione una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza.

(11) Cfr. per tale indirizzo tra le tante Cass., 11 gennaio 1951, n. 47, in *Giur. It.*, 1951, I, 1, 103 ed in *Foro It.*, 1951, I, 163; Id., 18 maggio 1963, n. 1288, ivi, 1963, I, 2314; Id., 20 luglio 1967, n. 1880, in *Giust. Civ.*, 1968, I, 714; Id., 26 aprile 1968, n. 1285, ivi, 1968, I, 1440; Id., 25 ottobre 1971, n. 2570, in *Foro It.*, 1971, I, 1949; Id., 8 novembre 1974, n. 3423, in *Giust. Civ.*, 1975, I, 1380; Id., 9 aprile 1975, n. 1309, in *Mass. Giur. It.*, 1975, 357; Id., 8 giugno 1976, n. 2094, ivi, 1976, 555; Id., 19 ottobre 1977, n. 4463, in *Foro It.*, 1978, I, 336.

Per un esauriente e ragionato *excursus* della dottrina e della giurisprudenza in argomento cfr. E. DEL PRATO, *Ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: nesso tra inflazione e danno*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 218 cui add. R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite sui debiti di valuta e inflazione*, cit.

(12) Vedi P. GRECO, *Svalutazione monetaria e danni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1949, II, 206, per il quale una rigida applicazione del principio nominalistico dovrebbe rendere giuridicamente indifferente la perdita di valore del denaro anche successivamente alla mora.

(13) Così testualmente Cass., 11 gennaio 1951, n. 47, cit.

(14) Per la tesi secondo cui il principio nominalistico regola l'obbligazione pecuniaria non già sino alla scadenza ma bensì sino al pagamento, come è testualmente detto nell'art. 1277 c. c., cfr. R. NICOLÒ, *op. cit.*, 45; L. MOSCO, *Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria*, Milano, 1948, 94; T. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., 175 e segg. e nota 1 a pag. 175; A. DI MAJO, voce « Obbligazioni pecuniarie », in *Enc. Dir.*, XXIX, Milano, 1979, 289 e 292; Id., *Svalutazione monetaria e risarcimento del danno (un passo avanti e due indietro...)*, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 771-772; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di di-*

tali elementi», al fine di desumere quelle maggiori utilità che, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto assicurare al creditore medesimo (22).

I principi fissati in tale decisione sono stati ribaditi ripetutamente dai giudici di merito e di legittimità (23), sicché è ormai costante il riferimento a quattro categorie socialmente significative di creditori: operatore economico, risparmiatore abituale, creditore occasionale, modesto consumatore. Ed è altresì costante il richiamo, nell'ambito di ciascuna categoria, ad un parametro di determinazione del danno, individuato: per l'operatore economico, nella redditività netta del denaro destinato ai suoi ordinari investimenti imprenditoriali o nello scarto tra interesse legale e «prime rate»; per il risparmiatore abituale (che investe abitualmente in risparmi quanto non assorbito dai consumi), nella destinazione che avrebbe dato alla somma non pagata e nell'ammontare del mancato reddito (interessi di titoli di stato, rendimento di azioni, ecc.); per il creditore occasionale (beneficiario *una tantum* di un credito di un certo rilievo) nel tasso bancario passivo medio, costituendo l'impiego della somma presso istituti di credito una presumibile utilizzazione del denaro; per il modesto consumatore (che abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari) negli indici ufficiali dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati (24).

La tipizzazione delle categorie creditorie, definita «utile traccia per individuare le presunzioni che possono essere ordinariamente fatte valere nell'accertamento del danno e nella sua quantificazione forfettaria» (25), è stata in dottrina sottoposta ad attenta revisione (26).

Si è sostenuto che attraverso tale tipizzazione si è attuata una accettabile mediazione tra due opposte esigenze: da un lato, quella di economia processuale e di semplificazione dei criteri di risarcimento del danno da svalutazione e, dall'altro, quella del rispetto della specificità del singolo caso, così come richiesto dal 2° comma dell'art. 1224 c. c. (27).

E si è anche ravvisato nell'indirizzo giurisprudenziale una «equilibrata utilizzazione delle presunzioni» tale «da non privare di protezione le categorie economicamente più deboli» (28).

In una opposta prospettiva si è invece parlato di introduzione nella liquidazione del danno di «poco opportuni elementi di rigidità» (29) e di «complicazioni processuali» con il raggiun-

gimento di ben scarse certezze (30). E, sempre in senso critico, si sono sottolineate la sostanziale genericità delle figure dei creditori e l'incertezza dei confini tra le stesse (31), la sempre più frequente diversificazione della destinazione del denaro da parte dello stesso soggetto (32), l'ingiustificata discriminazione delle ragioni creditorie (e conseguentemente di quelle debitorie) (33), l'eccessiva discrezionalità riconosciuta al giudice in tale materia (34).

Si è infine osservato, nella stessa direzione, che «basare la valutazione del danno da deprezzamento monetario, in assenza di specifiche prove, su condizioni e qualità personali del creditore nonché su modalità di impiego del denaro può risultare accettabile, se riferito a singole situazioni, per di più illuminate da adeguate allegazioni probatorie», mentre «trasformare tali convincimenti, validi ed applicabili in siffatti ristretti ambiti, in vere e proprie regole che consentano la suddivisione dei creditori in fasce, non è invece soluzione convincente» (35).

Ma forse la critica più puntuale può collocarsi sul versante della determinazione dei danni in relazione al quale sono riconosciuti al creditore ampi margini nella scelta della categoria di appartenenza e, conseguentemente, nell'individuazione dei criteri di quantificazione del pregiudizio da risarcire. Il creditore può infatti regolare sapientemente, e con limitati pericoli di smentite, il proprio inquadramento sulla base del momento in cui aziona la propria pretesa: accreditare cioè, in tempi di limitata inflazione e di alta redditività dell'uso del denaro, il passaggio dalla categoria di «modesto consumatore» a quella di «risparmiatore abituale» e rivendicare invece l'appartenenza alla prima categoria nei momenti di più accentuata svalutazione monetaria (36).

Sul piano processuale poi fa sorgere qualche perplessità l'ampio ricorso da parte del giudice al notorio ed alle presunzioni al fine di quantificare il «maggior danno» da svalutazione. Vale, a tale riguardo, rammentare che autorevole dottrina ha sottolineato come l'idea di affidarsi a «*praesumptiones iuris* con l'effetto di invertire l'onere della prova» risulta insostenibile in un sistema come il nostro «dominato da una ferrea regola sulla ripartizione dell'onere probatorio, e nel quale il giudice né può giustificare il suo convincimento in base a meri criteri di probabilità, né può modificare il tema probatorio per la difficoltà in cui si trovi la parte, che è tenuta a svolgerlo» (37).

(22) La sentenza delle Sezioni unite n. 3776 del 1979 leggesi in *Foro It.*, 1979, I, 1668, ed in *Giur. It.*, 1979, I, 1, 1410. Negli stessi sensi cfr. Cass., Sez. un., 25 ottobre 1979, n. 5572, in *Foro It.*, 1979, I, 2555.

(23) Cfr. per tale indirizzo tra le tante da ultimo, Cass., 28 febbraio 1987, n. 2161, in *Rep. Giur. It.*, 1987, voce «Danni in materia civile», n. 275; Id., 5 marzo 1987, n. 2312, *ivi*, voce cit., n. 226; Id., 24 aprile 1987, n. 4011, *ivi*, voce cit., n. 272; Id., 4 novembre 1987, n. 8087, in *Giur. It.*, 1988, I, 1, 1172; Id., 5 ottobre 1988, n. 5365 e 5370, in *Rep. Giur. It.*, 1988, voce cit., n. 258 e 259.

Tra i giudici di merito per una peculiare fattispecie riguardante un istituto bancario cfr. Trib. Catania, 26 febbraio 1987, in *Foro It.*, 1988, I, 1308, secondo cui al fine di ottenere la rivalutazione monetaria dei crediti derivanti da operazioni attive, la banca deve fornire la prova della redditività media che sia riuscita a conseguire in relazione alle varie forme di attività sulla base dei dati contenuti nei bilanci di esercizio.

*Contra*, invece, e cioè per un criterio di quantificazione del danno commisurato agli interessi composti ai tassi minimi ABI con capitalizzazione trimestrale, sulla base delle regole fissate per le aperture di credito utilizzate con scoperti di conto corrente cfr. Trib. Milano, (decreto) 10 giugno 1983, in *Riv. Dott. Commercialisti*, 1983, 1055.

(24) Per la tipizzazione delle categorie dei creditori e per l'individuazione dei parametri di determinazione del danno all'interno di ogni categoria cfr. Cass., Sez. un., 4 luglio 1978, n. 3776, cit., ed *amplius*, più di recente, Cass., Sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, in *Foro It.*, 1986, I, 1265.

(25) Cfr. ancora Cass., Sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, cit.

(26) Cfr. A. DI MAJO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, in *Giur. It.*, 1979, IV, 193 e segg.; P. TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione e le categorie creditorie*, in *Giust. Civ.*, 1986, I, 1605; B. INZITARI, *La terza sentenza (n. 2368 del 1986) delle Sezioni unite sul «maggior danno» nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1162; G. ALPA, *Un nuovo intervento della Corte di cassazione in tema di rivalutazione monetaria*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1986, II, 236; G. CORSALINI, *Categorie di creditori e presunzioni semplici nel risarcimento del «maggior danno» nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro Pad.*, 1988, I, 263.

(27) In tali sensi vedi G. CORSALINI, *op. cit.*, 268.

(28) Così E. QUADRI, *Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 3043.

(29) Cfr. B. INZITARI, *La terza sentenza (n. 2368 del 1986) delle Sezioni unite*, cit., 1168.

(30) In questi termini cfr. A. AMATUCCI, *Svalutazione monetaria*,

*preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi*, in *Foro It.*, 1986, I, 1276.

(31) Vedi ancora per tale critica, A. AMATUCCI, *op. cit.*, 1275 cui add. G. VALCAVI, *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora delle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria?*, in *Foro It.*, 1986, I, 1540 e segg.

(32) Cfr. al riguardo B. INZITARI, *op. cit.*, 1166-1167, per il quale nessuno dei possibili soggetti identificabili in una delle figure creditorie compie una sola operazione economica in quanto man mano che si sale verso l'alto, nei gradini più elevati della piramide (creditore occasionale, risparmiatore abituale, imprenditore), le operazioni economiche svolte dai diversi soggetti sono sempre più articolate e, comunque, «difficilmente una operazione esclude l'altra».

(33) Vedi sul punto M. TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria*, cit., 74; M. CONFORTINI, *Nota alla sent. 5 aprile 1986, n. 2368*, in *Rass. Giur. Enel*, 1986, 651 e segg. per il quale infatti «l'applicazione di presunzioni diverse per provare il danno da inflazione rischia di costituire piuttosto che una personalizzazione del danno una ingiustificata ed arbitraria diversificazione dei risarcimenti».

(34) Per un esauriente esame delle critiche mosse all'introduzione delle categorie creditorie cfr. M. TRIMARCHI, *op. cit.*, 68 e segg.

(35) Così testualmente, P. TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione*, cit., 1606, il quale aggiunge anche che la casistica riproposta in giurisprudenza si rivela artificiosa «sia perché non è possibile individuare agevolmente le necessarie uniformità di caratteristiche nei soggetti considerati in concreto, tali da consentire una sufficiente omogeneità all'interno di ciascun raggruppamento, così che questo assurga a vera e propria categoria creditoria, sia perché le categorie istituite — se si eccettua quello dell'imprenditore — non trovano alcun riscontro nel dato normativo, ma derivano da astratte e aprioristiche classificazioni».

(36) Osserva puntualmente R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite sui debiti di valuta*, cit., 1272, che in epoca di inflazione attesa chiunque ne abbia l'opportunità cercherà di sottrarsi ad una categoria in onore di ghetto perché nettamente svantaggiata nei confronti delle altre.

(37) In questi precisi termini R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta*, cit., 47.

Per una disamina dell'evoluzione relativa alla qualità della prova dei danni scaturenti dalla svalutazione vedi da ultimo G. CORSALINI, *op. cit.*, 266-267, cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

Per una vivace critica dell'indirizzo diretto ad elevare a fatto «notorio» il presumibile impiego del denaro da parte dei diversi tipi di creditori in quanto non è consentito rinvenire in relazione a

La verità è che l'esatta portata delle problematiche in esame non è compiutamente avvertibile se non si guarda ancora una volta agli stretti legami esistenti tra fattori economici e giuridici. E non si riesce neanche a cogliere in pieno il significato dell'evoluzione giurisprudenziale se non si considera che l'esaltare le difficoltà probatorie del creditore si fa rendere ardua la dimostrazione dell'effettiva entità dei danni subiti finisce per influenzare negativamente i meccanismi che presiedono alla concessione del credito e dei finanziamenti in quanto qualsiasi ampliamento dei margini di rischio per il creditore funge da elemento di sicura incentivazione del costo del denaro, con conseguenze certamente pregiudizievoli sul piano economico (38).

4. L'indirizzo diretto a personalizzare il danno da svalutazione sulla base di ben individuate categorie economiche di creditori ha trovato ampia applicazione in relazione ai creditori previdenziali.

Sono ormai noti gli aspetti della *vexata quaestio* della risarcibilità del danno scaturente dal tardivo adempimento delle prestazioni previdenziali da parte degli enti pubblici erogatori (39).

La strada dell'utilizzazione anche in questo settore della rivalutazione automatica ex art. 429, 3° comma, c. p. c., ritenuta praticabile da ampi settori della dottrina (40) e da alcuni giudici di merito (41), sembra ormai irrimediabilmente preclusa per effetto di ripetuti pronunciamenti della Suprema Corte (42) e della sentenza n. 408 del 7 aprile 1988 della Corte costituzionale (43).

In particolare la Consulta, nel negare che configuri una violazione del principio di eguaglianza la mancata estensione ai creditori previdenziali dell'automatismo rivalutativo dei crediti aventi natura retributiva, si è rifatta alla propria precedente giurisprudenza ribadendo così — sul presupposto di «innegabili diversità» tra le due categorie di crediti — la piena legittimità di una differenziata disciplina sulle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento (44).

ciascuna categoria comportamenti «certi e praticati dalla generalità dei creditori», vedi A. NICITA', *Ancora sul danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria*, in *Giur. di Merito*, 1984, I, 809.

(38) Per una valutazione del fattore rischio come una delle componenti influenti sul saggio di interessi di mercato vedi R. PARDOLESI, *Interessi moratori e maggior danno da svalutazione: appunti di analisi economica del diritto*, in *Foro It.*, 1979, I, 2623, che ricorda l'opinione di R. A. POSNER (*Economic Analysis of Law*, Boston-Toronto, 1977, 147), secondo il quale il tasso di interesse «ha tre componenti principali. Il primo è il costo reale del capitale al netto di ogni rischio di perdita e di ogni aspettativa d'inflazione (o rivalutazione). Il secondo è un premio di rischio per compensare l'investitore della possibilità di non riuscire a recuperare il suo capitale... Il terzo è il tasso d'inflazione atteso per il periodo di vita del prestito».

(39) Cfr. per tutti G. TUCCI, *Crediti previdenziali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1981, III, 269; G. PEZZANO (V. ANDRIOLI, C. M. BARONE, A. PROTO PISANI), *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1987, 1021 e segg.; R. MAFFEI, *La rivalutazione dei crediti pensionistici tra modello creditizio e norma speciale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1987, III, 210 e segg., e da ultimo C. M. CEA, *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti: ovvero di equivoci e disinformazione*, in *Foro It.*, 1988, I, 2129; R. PARDOLESI, *Inadempimento dei crediti previdenziali e «scomparsa» del danno da svalutazione*, *ivi*, 1988, I, 2136.

(40) Cfr. al riguardo P. NAPPI, *Il risarcimento del danno per svalutazione monetaria di prestazioni previdenziali*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1974, III, 321 e segg.; C. BALBI, *Crediti previdenziali e risarcimento del maggior danno secondo l'art. 429, 3° comma, c. p. c.*, in *Giust. Cost.*, 1978, I, 773 e segg. e più di recente, D. CATENA, *In tema di rivalutazione dei crediti previdenziali tardivamente corrisposti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1988, I, 895.

Ritiene invece l'art. 429, 3° comma, c. p. c. dettato solo per le «controversie di lavoro in senso proprio»: M. CINELLI, *Svalutazione monetaria e crediti previdenziali nel nuovo processo del lavoro*, in *Riv. It. Prev. Soc.*, 1975, 389.

(41) Cfr. al riguardo Trib. Milano, 28 gennaio 1974 e Trib. Ancona, 20 febbraio 1974, in *Dir. Lav.*, 1974, II, rispettivamente 193 e 190; Pret. Milano, 17 ottobre 1979, in *Orient. Giur. Lav.*, 1980, 527; Pret. Bari, 8 aprile 1987, in *Foro It.*, 1988, I, 2031; Trib. Firenze, 22 aprile 1988, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1988, II, 861; Pret. Milano, 11 ottobre 1988, in *Lavoro* 80, 1989, 204; Pret. Foggia, 14 gennaio 1989, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1989, II, 362.

(42) Cfr. tra le altre Cass., 28 aprile 1984, n. 2674, in *Foro It.*, 1984, I, 1521, con osservazione critica di S. CASAMASSIMA; Id., Sez. un., 3 maggio 1986, n. 3004, *ivi*, 1986, I, 1261 ed in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1987, II, 890; Id., 4 febbraio 1988, n. 1171, in *Mass. Giur. It.*, 1988, 162; Id., 7 aprile 1988, n. 2767, in *Foro It.*, 1988, I, 2129; Id., 19 maggio 1988, n. 3520, in *Mass. Giur. It.*, 1988, 478.

(43) Tale decisione leggesi in *Foro It.*, 1988, I, 2127 ed in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1988, II, 861, con nota di R. ROMEO.

Non è questa la sede per riformulare le numerose obiezioni mosse ad un siffatto indirizzo, certamente determinato dall'intento di porre un argine al disastroso deficit degli enti previdenziali (45).

Nell'economia del presente studio è sufficiente soltanto ricordare come per pervenire ad una simile soluzione si sia attribuito valore decisivo alla natura pubblica degli istituti erogatori, all'assenza di qualsiasi finalità speculativa nel loro operare, all'invulnerabilità del loro tardivo adempimento, e più precisamente alla considerazione che tutti questi elementi inducono ad escludere che la sanzione dell'automatica rivalutazione, introdotta con il disposto dell'art. 429 c. p. c., possa avere in relazione ad adempimenti non tempestivi un «effetto di remora», e per così dire una «funzione dissuasiva» come nel caso dei crediti di lavoratori verso il datore di lavoro privato (46).

Conclusione questa che però fa sorgere giustificate perplessità sotto un duplice profilo.

In primo luogo l'indicato iter argomentativo porta a ridimensionare la *ratio* dell'art. 429 c. p. c., consistente nel garantire il valore economico di crediti destinati a soddisfare esigenze primarie del lavoratore, facendo assurgere l'esigenza di penalizzare possibili intenti lucrativi da scopo solo succedaneo ed indiretto della disposizione a funzione che concorre invece a qualificare e caratterizzare il dato normativo (47). In secondo luogo, anche a voler escludere la configurabilità di comportamenti colposi degli enti pubblici, non rari invece a causa del loro assetto organizzativo e dell'esistenza di procedure e regolamentazioni incentivanti censurabili inerzie (48), non può farsi a meno di evidenziare, su un piano più generale, l'inconciliabilità di un istituto, quale quello della rivalutazione ex art. 429 c. p. c., che si basa unicamente sul dato obiettivo del ritardo nell'adempimento (49), con una visione che proprio in tale istituto riscontra invece un rimedio sanzionatorio di comportamenti colposi (se non dolosi) (50).

Pur nell'insoddisfazione avvertibile a fronte di operazioni ermeneutiche sostenute da non convincenti ragioni (51), dovesi pren-

(44) Cfr. Corte cost., 29 dicembre 1977, n. 162, in *Foro It.*, 1978, I, 7, che per la prima volta ebbe ad occuparsi del problema dell'applicabilità dell'art. 429 c. p. c. ai giudizi previdenziali.

(45) Cfr. sul punto G. PEZZANO, *op. cit.*, 1022. In relazione all'indirizzo contrario all'estensione della rivalutazione automatica ai crediti previdenziali si è parlato in dottrina di «tentativo, peraltro maldestro, di porre rimedio al disastroso deficit pubblico» (C. M. CEA, *La rivalutazione dei crediti previdenziali: la partita è ancora aperta*, in *Foro It.*, 1988, I, 2037) ed ancora di «inidoneo escamotage proteso, nella sostanza, a mascherare un favor aerarii» (D. CATENA, *op. cit.*, 901).

(46) Così testualmente Corte cost., 29 dicembre 1977, n. 162, cit.

(47) Per un ampio panorama delle ragioni poste a base dell'opinione diretta a privilegiare nella lettura dell'art. 429 c. p. c. la funzione di garanzia del valore economico dei crediti del lavoratore, per poi fondare su tale funzione l'estensione dell'automatismo rivalutativo ai crediti previdenziali, vedi ancora M. C. CEA, *La rivalutazione dei crediti previdenziali*, cit., 2033 e segg.; Id., *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti*, cit., 2129 e segg.

(48) Osserva esattamente G. PEZZANO, *op. cit.*, 1022, come non sia affatto da escludere un comportamento colposo degli enti previdenziali nella loro perenne disorganizzazione e come sia indubbio che i consistenti ritardi nella liquidazione della pensione fanno loro conseguire cospicui lucri.

(49) Per l'assunto, assolutamente pacifico, che nel sistema rivalutativo di cui all'art. 429 c. p. c. oltre che dalla prova del danno si debba prescindere anche dall'imputabilità al debitore del tardivo adempimento vedi per tutti G. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 308-312; G. NAPOLETANO, *Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria nel diritto comune e nel diritto del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1976, 1137 e segg.; C. M. BARONE (V. ANDRIOLI, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 777 e segg.

(50) Per una simile osservazione G. PEZZANO, *op. cit.*, 1022, che mette infatti in luce come la rivalutazione dei crediti di lavoro prescinda dall'atteggiamento doloso ed anche colposo del datore di lavoro di guisa che è assurdo far leva su un mancato proposito degli enti di ritardare la liquidazione. Negli stessi sensi vedi anche C. M. CEA, *La rivalutazione dei crediti previdenziali*, cit., 2038.

(51) Oltre che per i motivi già esposti nel testo la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 429, 3° comma, c. p. c. ai crediti previdenziali è stata sorretta da ragioni di natura strettamente letterale, essendosi attribuita alla dizione «crediti di lavoro», riportata nel citato art. 429, un significato rigoroso e limitato. A tale opinione è stato agevole replicare che la locuzione in esame va intesa *cum grano salis* dovendosi ritenere inquadrabili in essa tutte le situazioni riconducibili all'espletamento di una attività lavorativa e dovendosi anche ricordare che nella retribuzione rientra sia quella corrisposta nel corso del rapporto lavorativo sia «quella differita ai fini previdenziali alla cessazione di tale rapporto e corrisposta nella forma di pensione o indennità di liquidazione» (M. C. CEA, *La rivalutazione*).

dere atto che in relazione ai crediti previdenziali il danno da svalutazione risulta allo stato risarcibile solo alla stregua del regime dettato dall'art. 1224, capov., c. c. (52).

Una tale opzione, che si traduce in una trasposizione nella materia in esame di principi consolidati con riferimento ai danni nelle obbligazioni pecuniarie, fa sorgere sul piano applicativo delicate problematiche in un settore che, per la particolare natura e rilevanza degli interessi coinvolti, ha bisogno di rassicuranti certezze.

La Suprema Corte ha inquadrato nella categoria del «modesto consumatore» il creditore di prestazioni previdenziali ed ha quantificato, sulla base del criterio di cui all'art. 150 disp. att. c. p. c. il pregiudizio scaturente da svalutazione monetaria, osservando in proposito che in ragione della qualità del creditore (es. modesto impiegato, pensionato) e della natura del credito (es. stipendio, prestazione previdenziale, ecc.) «la prova del danno non abbisogna di particolari e di specifiche dimostrazioni», dovendo in questi casi operare la presunzione di impiego delle somme tempestivamente ricevute nel soddisfacimento degli ordinari e quotidiani bisogni della vita. La presunzione del danno relativa al «piccolo consumatore» — precisano i giudici di legittimità — è però giustificata quando abbia ad oggetto ratei di pensione o comunque prestazioni di non notevole importo (es.: importi differenziali di indennità) ma non anche quando si verta in tema di prestazioni di rilevante importo (es. indennità di fine rapporto erogata in un'unica soluzione). In tale ultima ipotesi deve ritenersi operante la diversa presunzione del «creditore occasionale» e bisogna fare riferimento, «in mancanza di dimostrati particolari e più remunerativi impieghi», alla più comune forma di risparmio del deposito bancario, tale da garantire la differenza tra il tasso medio di interessi che le banche usano praticare alla normale clientela e il tasso annuo legale (quello che già forma oggetto dell'obbligo risarcitorio minimo di cui al 1° comma dell'art. 1224 c. c.) (53).

Orbene, il richiamarsi al «modesto consumatore» o al «creditore occasionale», allorché si sia in presenza rispettivamente di «ratei di pensione o comunque di prestazioni di non notevole importo» ovvero «di prestazioni di rilevante importo», significa fornire un parametro per la liquidazione del danno del tutto generico ed evanescente ed introdurre all'interno delle controversie previdenziali un notevole tasso di incertezza ermeneutica. Più precisamente l'essenza di un valido criterio per delimitare la categoria del «modesto consumatore» rispetto a quella contigua del «creditore occasionale» finisce per esaltare eccessivamente i poteri del giudice, con il rischio di pervenire ad applicazioni differenziate pur in presenza di identiche situazioni in una materia nella quale, per essere in gioco diritti di soggetti economicamente deboli, ogni disparità di trattamento, se priva di adeguata giustificazione, si presenta particolarmente odiosa (54).

Ma l'integrale trasposizione nelle controversie previdenziali dei modelli codicistici sollecita una ulteriore riflessione.

Come si è visto, l'utilizzazione del notorio e delle presunzioni al fine di accertare l'entità del «maggior danno» ex art. 1224, capov., c. c., è stata dettata soprattutto dall'intento di sollevare il creditore

da un onere probatorio di difficile assolvimento nonché dalla necessità di favorire la semplicità e la speditezza dei giudizi.

Le proclamate ragioni di celerità e di economia processuale non sempre però risultano essere state tenute nella dovuta considerazione.

Si riscontra in giurisprudenza l'affermazione che la qualità personale del soggetto avente diritto alla prestazione previdenziale «per essere posta a fondamento di presunzioni semplici non va considerata isolatamente in se stessa ma in relazione al contesto globale della situazione del soggetto medesimo e quindi deve essere correlata alle particolari capacità economiche dello stesso, alle sue condizioni di vita personali e familiari, nonché alle sue particolari necessità, in modo da determinare concretamente, sia pure per presunzioni, quale più vantaggiosa destinazione agli utili avrebbe potuto dare alle somme spettantegli, accertando se le avrebbe speso immediatamente ed interamente o almeno in parte accantonate come risparmio» (55).

È agevole constatare come tale statuizione, pur sottolineando l'importanza e la rilevanza che ai fini della quantificazione del danno assume la qualità di pensionato, con il ricollegare poi la piena operatività della presunzione ad una pluralità di condizioni finisce per richiedere un complesso accertamento con riflessi negativi sulla snellezza della procedura di liquidazione e con conseguenziali ritardi nell'attribuzione di prestazioni destinate a soddisfare indifferibili esigenze.

Anche sotto un distinto versante si rivela censurabile l'estensione alla materia in esame della disciplina dettata dall'art. 1224 c. c.

Costituisce dato incontrovertibile che quanti traggono dal rapporto lavorativo il necessario per vivere non vedono migliorare la loro situazione economica a seguito del collocamento a riposo sicché corrisponde ad evidenti ragioni di giustizia sostanziale che ad essi venga assicurato un meccanismo di riequilibrio del valore delle prestazioni non meno vantaggioso di quello di cui beneficiano i crediti di lavoro. Tale assunto viene avvalorato dalla considerazione che, analogamente a quanto accade per la retribuzione, il trattamento previdenziale deve garantire ai lavoratori «mezzi adeguati» alle loro esigenze di vita (art. 38, 2° comma, Cost.).

Come è stato puntualmente rilevato gli elementi differenziali tra le discipline e la non omogeneità dei meccanismi di erogazione possono incidere sulla qualificazione giuridica e concettuale «ma non possono giustificare trattamenti sperequativi tra istituti che sul piano sociale assolvono medesima funzione» atteso che «i creditori delle prestazioni corrisposte in ritardo subiscono l'inflazione tutti in maniera analoga» (56).

Ed invece i creditori di prestazioni previdenziali non usufruiscono della tutela del lavoratore neanche quando riescono ad approdare — attraverso l'inquadramento nella categoria del «modesto consumatore» — ad una rivalutazione delle loro pretese sulla base degli indici ISTAT. Ed invero, le prestazioni aventi natura retributiva, vengono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429, 3° comma, c. p. c. e 150 disp. att. c. p. c., prima rivalutate e poi accresciute degli interessi legali (57), mentre nella liqui-

zione dei crediti previdenziali, cit., 2039; D. CATENA, *op. cit.*, 907).

Né ha maggior pregio l'ulteriore obiezione secondo cui il richiamo effettuato dall'art. 442 c. p. c. (alle disposizioni del capo I del titolo IV del Libro secondo del codice di rito) dovrebbe considerarsi limitato agli aspetti processuali della normativa sì da non comprendere l'art. 429 c. p. c. che avrebbe invece una connotazione spiccatamente sostanziale. In contrario è stato osservato che:

a) il criterio discrezionale tra norme sostanziali e norme processuali non è riconducibile ad un astratto principio sistematico ma «assai spesso è il frutto di valutazioni compiute dalla giurisprudenza in base a considerazioni di policy... con riguardo alle conseguenze che possono scaturire dalla preferenza per l'una piuttosto che per l'altra qualificazione» (cfr. V. DENTI, *La relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1964, 16 e segg.; *Id.*, *La natura giuridica delle norme sulle prove*, *ivi*, 1969, 855 e segg.) sicché «la relatività di criteri discretivi in subiecta materia appare idonea ad incrinare seriamente la validità di una tesi che ha come postulato imprescindibile l'esistenza di un discrimine univoco ed inossidabile» (così M. C. CEA, *op. ult. cit.*, 2035); b) se il rinvio dell'art. 442 c. p. c. si limitasse alle sole norme prettamente processuali non sarebbe in alcun modo giustificabile l'estensione di detta disposizione anche all'art. 421 c. p. c. (ritenuto invece da tutti applicabile alle controversie previdenziali) non potendosi negare la natura sostanziale (o almeno sostanziale-processuale) delle norme sui limiti di efficacia e di ammissibilità della prova previste dal codice civile (cfr. G. PEZZANO, *op. cit.*, 1022); c) l'art. 150 disp. att. c. p. c., come attesta la sua collocazione tra le disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza, stabilisce in maniera uniforme per entrambi i tipi di controversie i criteri di calcolo della svalutazione monetaria (così ancora G. PEZZANO, *op. e loc. ult. cit.*).

Per una esauriente e convincente analisi critica di tutte le argomentazioni volte ad escludere l'applicabilità dell'art. 429 c. p. c. ai

crediti previdenziali vedi G. PEZZANO, *op. cit.*, 1021-1023; M. C. CEA, *La rivalutazione dei crediti previdenziali*, cit., 2033 e segg.; *Id.*, *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti*, cit., 2129 e segg.

(52) Per tale indirizzo oltre le decisioni riportate alla nota 42 vedi anche Cass., 22 gennaio 1988, n. 514, in *Mass. Giur. It.*, 1988, 81; *Id.*, 21 maggio 1988, n. 3556, *ivi*, 1988, 482; *Id.*, 23 gennaio 1989, n. 386, in *Dir. Prat. Lav.*, 1989, 1374.

(53) In questi precisi sensi cfr. Cass., Sez. un., 3 maggio 1986, n. 3004, cit.

(54) Osserva D. CATENA, *op. cit.*, 902, che si sarebbe giunti ad una maggiore certezza in ordine alla tutela dei crediti previdenziali se il legislatore avesse prefissato, per la delimitazione dei margini delle categorie del «modesto consumatore» e del «creditore occasionale», indici oggettivi ed agganci precisi e se avesse individuato, ad esempio, nella misura del reddito fissata per la fruizione degli assegni familiari, i criteri per definire i limiti della categoria del «modesto consumatore», analogamente a quanto avviene in altri campi, quali quello della sanità (L. 31 ottobre 1984, n. 733) o della locazione di immobili urbani (art. 76 L. 27 luglio 1978, n. 392) in cui si fa riferimento alla situazione reddituale come condizione per godere determinati benefici.

Per l'opinione secondo cui i criteri suggeriti in giurisprudenza sortiscono l'effetto di creare sicure complicazioni processuali delle cause e comunque non valgono a rendere l'accertamento giudiziale più puntuale di quanto esso sarebbe sulla scorta dell'adozione di criteri standardizzati vedi A. AMATUCCI, *La svalutazione monetaria*, cit., 1276.

(55) Così testualmente Cass., Sez. un., 7 aprile 1986, n. 2267, cit.

(56) In questi esatti termini D. CATENA, *op. cit.*, 906.

(57) Vedi in dottrina per tutti A. PROTO PISANI, voce «Lavoro (controversie individuali in materia di)», in *Noviss. Dig. it., App.*, IV, Torino, 1983, 666 e segg.

dazione del «maggior danno» ex art. 1224, capov., c. c., non può non tenersi conto di quanto già liquidato in via forfettaria, ai sensi del 1° comma, a titolo di interessi legali (58). Tale diversità di disciplina, ricavabile dalla lettura del dato normativo, è stata ribadita dalla giurisprudenza che ha infatti affermato l'impossibilità di cumulare, in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali all'eventuale rivalutazione della somma dovuta (59). Si assiste così ad una divaricazione tra tutele destinate ad assumere consistenza proprio nei periodi di accentuata inflazione nei quali si avverte maggiormente la necessità di assicurare ai crediti previdenziali un sistema perequativo non meno garantistico di quello proprio dei crediti di lavoro (60).

5. Tra le problematiche derivanti dall'utilizzazione a largo raggio dell'art. 1224 c. c. non trascurabile rilievo rivestono anche quelle connesse ai rapporti tra tale disposizione e la previsione dell'art. 429, 3° comma, c. p. c. (61).

Come è noto, la giustificazione del trattamento privilegiato dei crediti dei lavoratori va individuata nella finalità di sostentamento propria della retribuzione (art. 36 Cost.) e nella conseguenziale esigenza di «appareare un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, a ripristinare) quel potere di acquisto di beni reali che si riconnette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore)» (62).

In un simile contesto l'aggiungere automaticamente la rivalutazione delle pretese retributive alla variazione degli indici dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria (art. 429, 3° comma, c. p. c. e 150 disp. att. c. p. c.) rappresenta, in epoche caratterizzate da alti indici di svalutazione, un sistema ultraprotettivo, che opera indipendentemente dalla prova dell'esistenza del danno e della colpa del debitore. È però ipotizzabile che, in periodi di limitato deprezzamento del valore monetario, in cui il parametro inflazionistico venga ad essere superato da alcuni indici finanziari (*prime e top rate*; rendimento di alcune forme di comune investimento, quali quelle derivanti dall'acquisto dei titoli del debito pubblico o dei depositi bancari), la tutela legale differenziata finisca per rivelarsi meno vantaggiosa rispetto ai generali rimedi risarcitori (63). In questi casi non può escludersi che, allorché ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.

1224 c. c., il lavoratore possa essere indotto ad invocare tale disposizione, richiedendo il risarcimento del «maggior danno» sulla base dei principi e della tipizzazione categoriale delineati dalla Cassazione (64). Una simile domanda non può però essere avanzata in corso di causa ma va formulata nel ricorso introduttivo del giudizio perché nel rito del lavoro le parti sono tenute a precisare il *thema decidendum* sin dagli atti iniziali della lite (artt. 414 e 416 c. p. c.) (65).

In relazione alla rivalutazione dei crediti dei pubblici dipendenti (66) il ricorso all'art. 1224 c. c. è servito invece alla giurisprudenza per accreditare una completa equiparazione tra tecniche risarcitorie, basate su presupposti distinti e con ambiti operativi differenziati, e per applicare, in via generalizzata ed in modo surrettizio, il disposto dell'art. 429, 3° comma, c. p. c.

A fronte dell'intervento della Corte costituzionale, diretto a vanificare ogni tentativo di estendere a tutti i rapporti di pubblico impiego il meccanismo rivalutativo del codice di rito (67), il Consiglio di Stato non ha infatti esitato ad assumere un opposto atteggiamento.

I giudici amministrativi non potendo, alla stregua del chiaro tenore dell'art. 409, n. 5, c. p. c., procedere ad una estensione diretta ai rapporti ad essi devoluti dell'art. 429, 3° comma, c. p. c., hanno sostenuto che le particolari condizioni di vantaggio assicurate da quest'ultima norma ai lavoratori sono integralmente raggiungibili attraverso i meccanismi delineati dagli artt. 1224 e 1218 c. c. A tal fine hanno, da un lato, utilizzato il disposto dell'art. 115, capov., c. p. c., affermando che «ben può procedersi automaticamente alla liquidazione del maggior danno mediante il fatto notorio della svalutazione»; e, dall'altro, hanno poi considerato superfluo qualsiasi atto di messa in mora per essersi in presenza di crediti «portabili» e non «querabili», confortando tale assunto con il rilievo che gli artt. 1182 e 1219 c. c. «parlano di domicilio in senso lato» sì da comprendere, per quanto riguarda la fattispecie in esame, «qualsiasi luogo che rientra nella sfera territoriale di attività del lavoratore», e quindi anche il luogo dove esso presta la propria attività (68).

Attraverso tale *iter* argomentativo si è così finito per applicare in toto la tecnica risarcitoria introdotta dalla legge n. 533 del 1973, ribadendosi ripetutamente che la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti si calcola attraverso gli indici ISTAT, alla stregua del disposto dell'art. 150 disp. att. c. p. c. (69).

(58) Cfr. in dottrina A. AMATUCCI, *Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi*, cit., 1283; M. C. CEA, *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti*, cit., 2135.

In senso contrario vedi invece M. EROLI, *Nominalismo e risarcimento nei debiti di valuta*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1391, che richiama la giurisprudenza tesa a concedere la rivalutazione automatica del credito nel solco di Cass., 30 novembre 1978, n. 5670 (pubblicata in *Foro It.*, 1979, I, 15).

(59) In questi sensi vedi Trib. Genova, 7 ottobre 1986, in *Foro It.*, 1987, I, 1301 e più recentemente Cass., 14 gennaio 1988, n. 260, *ivi*, 1988, I, 384, con osservazione di R. PARDOLESI.

Da ultimo ha escluso, anche in relazione al risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale, la liquidazione degli interessi sulla somma rivalutata, facendoli decorrere dalla data della sentenza: Trib. Roma, 22 febbraio 1988, in *Foro It.*, 1989, I, 255, annotata favorevolmente da G. VALCAVI, *A proposito del lucro del credito nel risarcimento del danno in genere: sul tema degli interessi e della rivalutazione monetaria*, *ivi*, 1989, I, 1988.

(60) Osserva R. PARDOLESI, *Inadempimento di crediti previdenziali e «scomparsa» del danno da svalutazione*, cit., in *Foro It.*, 1988, I, 2138, che il calcolare il maggior danno ex art. 1224, capov., c. c., scomputando quanto già dovuto a titolo di interessi di mora equivale in realtà a sancire la pratica irrilevanza di uno svilimento della moneta contenuta nei limiti del cinque per cento. Ricorda poi l'A. che nel periodo 1973-1982, in cui la svalutazione tenne banco superando largamente la resa degli impieghi monetari, si manifestarono diffuse resistenze a fare, dello svilimento della moneta, il metro per il risarcimento ai pensionati, resistenze che invece si dissiparono a partire dal 1983 allorché il parametro inflazionistico fu scavalcato dagli altri indici finanziari.

(61) Sul disposto dell'art. 429, 3° comma, c. p. c. e sul suo ambito di applicazione vedi per tutti L. MONTESANO (F. MAZZIOTTI), *Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, Napoli, 1974, 129; G. C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 298 e segg.; C. M. BARONE (V. ANDRIOLI, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 777 e segg.

(62) Così testualmente Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13, in *Foro It.*, 1977, I, 259.

(63) Ipotesi in verità di difficile realizzazione sia perché l'inflazione, almeno entro determinati limiti, costituisce un dato inevitabile e connaturato con la struttura delle economie moderne, caratterizzate da persistenti squilibri settoriali (così G. STAMMATI, in *Moneta*, cit., 766) sia perché, come già visto, il meccanismo di cui all'art. 429, 3° comma, c. p. c. presenta rispetto agli altri sistemi risarcitori da fatto illecito contrattuale l'indubbio e consistente

vantaggio di fare accrescere le somme rivalutate dell'importo degli interessi legali.

(64) Per l'affermazione che la rivalutabilità ex art. 429, 3° comma, c. p. c. dei crediti di lavoro non esclude la risarcibilità, secondo il principio generale stabilito dalla prima parte del 2° comma dell'art. 1224 c. c., dell'eventuale maggiore danno subito dal lavoratore, purché questi ne abbia fatto domanda e fornito la prova, vedi Cass., 1° dicembre 1981, n. 6391, in *Mass. Giur. Lav.*, 1982, 360, ed in dottrina da ultimo E. QUADRI, *Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 3044, nota 73.

(65) Sulla disciplina degli atti introduttivi del rito del lavoro ed in particolare sul trattamento normativo delle prescrizioni previste nell'art. 414 c. p. c. vedi in dottrina P. FEDERICO-R. FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro*, Milano, 1973, 116; G. VIDIRI, *Osservazioni minime sulla nuova disciplina del processo del lavoro*, in *Dir. e Giur.*, 1974, 16 e segg.; G. C. PERONE, *op. cit.*, 115 e segg.; A. CERINO-CANOVA, *Nullità del ricorso nelle controversie di lavoro*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1981, I, 363, cui adde per una rassegna completa ed argomentata dei diversi indirizzi dottrinari e giurisprudenziali formati in materia M. ZUMPAÑO, *Nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro*, in *Giust. Civ.*, 1986, II, 263 e segg.

(66) Su tale problematica cfr. in dottrina G. MELIADÒ, *Svalutazione monetaria, crediti dei pubblici dipendenti ed art. 429, ultimo comma, c. p. c. (annotazioni fra competenza e merito)*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1981, II, 512; E. REGGIO D'ACI, *Ancora sulla rivalutazione monetaria dei crediti pecuniarî nei confronti della Pubblica Amministrazione*, in *Foro Amm.*, 1983, I, 290; A. DE FELICE, *Il rafforzamento del meccanismo automatico del credito nel pubblico impiego*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1985, II, 584; V. CARELLA, *La rivalutazione monetaria per crediti di lavoro dei pubblici dipendenti*, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 619; M. VOLPE, *In tema di interessi e rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1988, II, 414; A. MENICUCCI, *Problemi di rivalutabilità dei crediti dei pubblici dipendenti*, in *Lavoro* 80, 1989, 38.

(67) Cfr. Corte cost., 20 gennaio 1977, n. 43, in *Foro It.*, 1977, I, 257 e Corte cost., 26 maggio 1981, n. 71, *ivi*, 1981, I, 1984.

(68) In questi termini cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 30 ottobre 1981, n. 7, che leggesi, in *Foro It.*, 1982, III, 1, con osservazioni di R. PARDOLESI, ed in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, II, 229, con nota di A. DE FELICE, *Giurisdizione esclusiva e rivalutazione dei crediti dei pubblici dipendenti*.

(69) Cfr. tra le tante Cons. di Stato, Ad. plen., 23 febbraio 1982, n. 1, in *Foro It.*, 1982, III, 189; Cons. di Stato, Ad. plen., 16 dicembre 1983, n. 27, *ivi*, 1984, III, 1; Cons. di Stato, Ad. plen., 15 aprile 1985, n. 13, *ivi*, 1985, III, 237 ed in *Dir. Proc. Amm.*, 1985,

Tale orientamento, considerato ormai «diritto vivente» dalla Corte costituzionale (70) e condiviso dalla Cassazione in numerosi pronunciati sul riparto della giurisdizione (71), è stato in dottrina oggetto di vivaci critiche.

In particolare si è affermato che non si è riusciti ancora a trovare «una giustificazione logicamente coerente e normativamente argomentata» (72); si è parlato di una «vistosa forzatura interpretativa» da parte del Consiglio di Stato» (73); si è infine asserito che l'art. 1224 c. c. è stato interpretato «piuttosto disinvoltamente in modo da mimare surrettiziamente il meccanismo di cui alla norma del codice di rito» (74).

In realtà l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 429 c. p. c. trova giustificazione nell'identità di funzione che la retribuzione deve adempiere, ai sensi dell'art. 36 Cost., in ogni genere di rapporto lavorativo. Il sottoporre poi al medesimo meccanismo rivalutativo ogni pretesa retributiva, di qualsiasi natura essa sia, presenta l'indubbio merito di ridurre l'area differenziale tra rapporto di impiego pubblico e rapporto di impiego privato in linea con una tendenza normativa e giurisprudenziale che, proprio al fine di dare attuazione a numerosi precetti costituzionali, ha determinato un'ampia convergenza tra questi due tipi di rapporto tanto che il primo si è visto gradualmente riconoscere vantaggi del secondo (associazionismo sindacale, diritto di sciopero, indennità di fine rapporto, contrattazione collettiva) ed il secondo a sua volta vantaggi tradizionalmente propri del primo (trattamento di quiescenza, stabilità del rapporto) (75).

È indubbio però che a simili risultati poteva pervenirsi, in presenza del disposto dell'art. 409, n. 5, c. p. c., unicamente attraverso la necessaria mediazione dei giudici delle leggi e non mediante operazioni ermeneutiche incentrate sul presupposto della fungibilità delle tecniche risarcitorie (apprestate dall'art. 429, 3° comma, c. p. c. e dall'art. 1124, capov., c. c.) che invece, come si è in precedenza sottolineato, presentano ben individuati tratti differenziali (76).

Non può poi farsi a meno di considerare che la giurisprudenza mentre per i crediti previdenziali ha manifestato un estremo rigore nel negare l'applicabilità dell'art. 429 c. p. c., per i crediti dei pubblici dipendenti è invece approdata, seppure in via indiretta, a contrarie conclusioni. Eppure una tale divaricazione nelle tutele, oltre a risultare inaccettabile sul piano della giustizia sostanziale, si

presenta non adeguatamente sorretta dal dato normativo che avrebbe di contro potuto giustificare, con minori incongruenze logiche, un più favorevole trattamento per i crediti previdenziali, in relazione ai quali non si rinviene alcuna chiara disposizione ostativa all'utilizzazione del sistema risarcitorio dell'art. 429 c. p. c. E forse proprio per limitare sul piano fattuale la portata delle ingiuste conseguenze scaturenti da un simile differenziato trattamento i giudici hanno poi con notevole larghezza, anche se con argomentazioni non sempre convincenti, ampliato l'area delle pretese retributive a discapito di quella dei crediti previdenziali, affermando così la rivalutazione automatica dell'indennità di fine rapporto corrisposta dall'I.N.P.S. ai propri dipendenti (77); dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dell'E.N.P.A.S. (78); delle prestazioni relative ad assicurazioni sociali volontariamente costituite dalla contrattazione collettiva in aggiunta a quelle obbligatorie (79); del trattamento pensionistico integrativo erogato da un fondo speciale (80); delle pensioni erogate dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia ai propri dipendenti (81) e di quelle ordinarie, normali e di privilegio, a carico dello Stato (82).

6. Non è agevole rassegnare conclusioni in una tematica quale quella del risarcimento danni da svalutazione monetaria che, per i complessi profili di natura economica e giuridica ad essa connessi, va affrontata con metodo interdisciplinare (83).

Pur tuttavia riesce possibile, utilizzando in larga misura argomentazione e giudizi già espressi, formulare qualche considerazione finale su un assetto ordinamentale che, nel settore in esame, presenta, come si è visto, non poche zone d'ombra.

Sul versante dell'analisi economica non rimane che ribadire le riserve avanzatesi nel ricorso da parte della giurisprudenza alle presunzioni di impiego del denaro desumibili da «modi coerenti con le qualità professionali». Come è stato notato, un tale sistema non sembra allinearsi ai dettati della dottrina specialistica perché, conducendo ad un «disseppellimento» dell'*homo oeconomicus*, non tiene conto che «con quel poco o molto di Freud che sono riusciti ad incorporare, gli economisti hanno preferito riporre questo concetto nell'armadio degli strumenti di analisi consunti» (84).

Per altro verso risulta legittimo avanzare consistenti dubbi sulla futura tenuta di un indirizzo che sembra trascurare il continuo trend positivo dell'economia. Come è attestato da recenti indagini,

619, con nota di E. GALLO, *L'adunanza plenaria del 1985 e la rivalutazione monetaria*; Cons. di Stato, Ad. plen., 8 ottobre 1985, n. 19, in *Giur. It.*, 1986, III, 1, 155 e più di recente, Cons. di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 1987, n. 10, in *Cons. Stato*, 1987, I, 60.

(70) Cfr. Corte cost., 24 marzo 1986, n. 52, in *Foro It.*, 1986, I, 857, con osservazione di C. M. BARONE, che infatti ha dichiarato — previo riconoscimento come «diritto vivente» del principio dell'automatica rivalutabilità dei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti — infondata la questione di costituzionalità dell'art. 429, 3° comma, c. p. c. sollevata sul presupposto della sua inapplicabilità ai rapporti di pubblico impiego.

(71) Cfr. al riguardo Cass., 3 novembre 1982, n. 5750, in *Foro It.*, 1982, I, 2755, con osservazioni critiche di C. M. BARONE e R. PARDOLESI; Id., 2 giugno 1984, n. 3354, *ivi*, 1985, I, 204; Id., 25 gennaio 1985, n. 357, *ivi*, 1985, I, 1356, cui *adde* da ultimo Id., 6 ottobre 1988, n. 5378, *ivi*, 1989, I, 112, con osservazioni di A. ROMANO ed in *Dir. Lav.*, 1989, II, 105, che nel fissare il riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego, segue il criterio del *petitum* sostanziale importante l'irrelevanza della prospettiva data dalle parti alle questioni da risolvere, ed assegna alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il pubblico dipendente chiede la rivalutazione automatica del suo credito nonché i relativi interessi corrispettivi, riservando invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere somme maggiori di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti ISTAT all'originario credito retributivo.

(72) Così C. M. CEA, *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti*, cit., 2134.

(73) In questi sensi C. M. BARONE (V. ANDRIOLI, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI), *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 786.

(74) Per un tale giudizio sull'orientamento formatosi in materia di crediti retributivi dei pubblici dipendenti R. ROMEL, *L'art. 429, 3° comma, c. p. c. e i crediti previdenziali*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1988, II, 862.

(75) In questo senso M. S. GIANNINI, voce «Impiego pubblico (teoria e storia)», in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, 300, che aggiunge che con l'ulteriore avvicinamento dei due tipi di rapporto di lavoro, essi finiranno col divenire variante di un unico rapporto (pag. 305).

Per la tesi secondo la quale la disciplina dell'impiego privato tende ad investire quello dell'impiego pubblico mediante una trasformazione delle strutture di questo ed una evoluzione in senso paritario e non più autoritario della natura del rapporto vedi G. BOZZI, *Commentario dello Statuto dei lavoratori* diretto da U. Prosperetti, II, Milano, 1975, 1248.

In giurisprudenza hanno dato atto di questo processo di avvi-

namento tra le due discipline Corte cost., 16 marzo 1976, n. 47 e 49, in *Giust. Civ.*, 1976, III, 188 e 192; Corte cost., 20 maggio 1976, n. 116, in *Orient. Giur. Lav.*, 1976, 361; Corte cost., 5 maggio 1980, n. 68, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 1214, che però sottolinea che detto processo ha ottenuto risultati ancora parziali.

(76) Per una tale considerazione C. M. CEA, *La Corte costituzionale e la rivalutazione automatica dei crediti*, cit., 2134-2135, il quale nel sottolineare la fragilità delle ragioni attraverso le quali si è giunti in materia di pubblico impiego ai medesimi risultati conseguibili tramite l'art. 429, 3° comma, c. p. c. osserva che «data la natura dispositiva dell'art. 1183, sarebbe sufficiente una semplice pattuizione ad invertire il rapporto tra obbligazioni *portables* ed obbligazioni *querables* e, conseguentemente, a determinare il crollo dell'impalcatura concettuale elevata dal giudice amministrativo».

(77) Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 1988, n. 141, in *Foro It.*, 1988, III, 225.

(78) Cfr. al riguardo Cons. di Stato, 27 gennaio 1987, n. 10, in *Cons. Stato*, 1987, I, 60; Id., Sez. un., 24 febbraio 1987, n. 1953, in *Foro It.*, 1988, I, 1656, con osservazioni di A. ROMANO.

Per l'orientamento assolutamente dominante in giurisprudenza, secondo il quale il giudice amministrativo non può invece disporre la rivalutazione dell'indennità di buonuscita che l'E.N.P.A.S. ha corrisposto con ritardo ai dipendenti dello Stato (o ai suoi aventi causa) cfr. tra le tante Cons. di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 1985, n. 1, in *Foro It.*, 1985, III, 142; Id., Sez. IV, 21 gennaio 1987, n. 24, in *Cons. Stato*, 1987, I, 13; Id., Sez. VI, 31 luglio 1987, n. 502, in *Foro It.*, 1988, III, 226, con nota di richiami.

(79) In tali sensi Cass., 15 aprile 1982, n. 2284, in *Rep. Giur. It.*, 1982, voce «Lavoro e previdenza (Controversie)», n. 338.

(80) Cfr. Cass., 9 febbraio 1983, n. 1061, in *Foro It.*, 1984, I, 1358.

(81) Cfr. Cass., 20 marzo 1985, n. 2052, in *Mass. Giur. Lav.*, 1985, 363.

(82) Cfr. Corte dei conti, 27 gennaio 1987, n. 525/A, in *Foro It.*, 1988, III, 228, che invece ha negato l'automatica rivalutabilità delle pensioni di guerra ed ordinarie «tabellari», riconoscendo alle stesse carattere previdenziale.

(83) La necessità di seguire nella materia in esame una simile metodica è sottolineata da F. CAFFÈ, *In tema di «risarcimento automatico» nella misura della svalutazione monetaria*, in *Foro It.*, 1979, I, 1985, il quale ricorda che allorché si stabilisca un contatto interdisciplinare non è infrequente che l'economista dia l'impressione di «uscire fuori tema» e di non attenersi alla materia trattata «verosimilmente per la difficoltà nel tecnicismo del linguaggio o dei rinvii, proprio dell'esposizione giuridica».

(84) In questi precisi termini F. CAFFÈ, *op. cit.*, 1986.

nel nostro paese si assiste ad una sensibile crescita del benessere ed ad un notevole aumento dei redditi da lavoro dipendente nonché ad una spiccata spinta ai consumi ed all'acquisto di prodotti voluttuari (85). Circostanze queste che, oltre a far presumere una graduale restrizione della categoria del «modesto consumatore», mal si conciliano con il rilievo assegnato in giurisprudenza alla figura del «risparmiatore abituale». Appare inoltre poco aderente all'attuale realtà socio-economica individuare nel «creditore occasionale» un soggetto, nella generalità dei casi, proteso ad impiegare presso un istituto bancario la somma percepita e costantemente alieno invece dall'utilizzare, anche in parte, tale somma per soddisfare con essa desideri a lungo coltivati.

Sotto un'ottica prettamente giuridica è stato poi esattamente osservato che «la pretesa dei giudici di volere inseguire, *sub specie damni*, l'andamento del processo inflazionistico, attraverso forme di controllo, diretto o indiretto, del principio nominalistico, ed accorgimenti più o meno tecnico-formali, sortisce risultati incerti, per non dire contraddittori» (86).

L'esigenza di più sicuri riferimenti ha perciò spinto la dottrina civilistica a prospettare nuovi meccanismi di liquidazione del danno (87).

In una visione *de iure condendo* può ipotizzarsi una generalizzazione del regime disciplinato dall'art. 429, 3° comma, c. p. c., con l'obbligo del giudice di tenere sempre conto della svalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del credito. La praticabilità di una tale soluzione importa però l'intento di spostare indiscriminatamente ed ad un più alto livello le garanzie per tutti i creditori di somme di denaro e di abbandonare conseguentemente l'attuale sistema incentrato sulla tutela differenziata del lavoratore, in realtà tuttora giustificata in ragione della perdurante situazione di debolezza economica in cui questi versa (88).

Appare pertanto preferibile, per pervenire a maggiori certezze, una modifica di tipo novellistico dell'art. 1224 c. c., che valga a parametrare gli interessi moratori — in linea con la loro funzione risarcitoria-recuperatoria — al tasso di mercato, rendendoli variabili ed assicurando al creditore in ogni caso «a titolo di risarcimento (almeno) quanto egli avrebbe ottenuto per un mutuo liberamente contratto» (89).

In questa direzione sono stati anche indicati come possibili indici di riferimento il tasso medio dei depositi, il *prime rate* nel periodo di mora, il tasso di sconto praticato dalla banca centrale (90), facendosi salva in ogni caso la possibilità per il creditore di dimostrare l'esistenza di un maggior danno e per il debitore di provare invece che il pregiudizio subito è inferiore a quello espresso alla stregua del criterio normativamente adottato (91).

Per rimanere in una prospettiva più settoriale, va infine evidenziato come risponda a ragioni di indubbia utilità una parziale riscrittura dell'art. 429 c. p. c. idonea a rendere chiara l'applicabilità di tale disposizione ai crediti previdenziali ed a quelli dei pubblici dipendenti. Verrebbe così meno la necessità di fare ricorso a sofisticate operazioni ermeneutiche ed a surrettizie procedure per as-

sicurare una stessa efficace tutela a soggetti, le cui pretese presentano caratteri nettamente differenziati rispetto a tutte le restanti situazioni creditorie per avere in comune lo specifico dato di essere comunque ricollegabili ad un rapporto lavorativo, costituente causa o indefettibile presupposto del loro sorgere. E verrebbe contestualmente meno anche ogni possibile sperequazione tra diritti meritevoli, in ragione della natura degli interessi coinvolti, di una identica considerazione e di un medesimo trattamento (92).

(85) Nell'ultima edizione de «*I conti degli italiani*», vero compendio della vita economica nazionale, elaborato dall'ISTAT, emerge che: l'Italia cresce al ritmo del 3,9 per cento; i redditi unitari da lavoro dipendente hanno superato i 31 milioni nell'88 contro i quasi 28,5 milioni dell'87; il 79,1 per cento del reddito disponibile, per un ammontare complessivo di lire 845.338 miliardi, se n'è andato in consumi; i prodotti di lusso e voluttuari sono saliti nelle preferenze (la bigiotteria ed i gioielli hanno visto aumentare la quota di spesa di ben il 22,1 per cento rispetto all'87). Per un'analisi ragionata di queste e di altre significative cifre cfr. su «*Il Sole 24 Ore*» e «*La Repubblica*» del 28 luglio 1989 gli articoli «*Consumi da ricchi nei conti degli italiani*» ed «*Ecco un'Italia di donne in carriera. Nel paese del benessere più consumi e più gioielli*», rispettivamente ff. 1 e 43, a firma di E. Pagnotta ed E. Polidori.

(86) Cfr. in questi esatti termini A. DI MAJO, *Svalutazione monetaria e risarcimento del danno*, cit., 773.

(87) Cfr. al riguardo B. INZITARI, *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, IV, 240; G. VALCAVI, *Rivalutazione monetaria ed interessi di mercato?*, in *Foro It.*, 1980, I, 118; R. PARDOLESI, *Interessi monetari e maggior danno da svalutazione*, cit., 2622; ID., *Le Sezioni unite sui debiti di valuta e inflazione*, cit., 1272; P. TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione*, cit., 1607 e segg.

(88) Per l'assunto che il processo, non costituendo uno strumento neutro ma dovendosi modellare sulla diversa natura dei diritti azionabili, deve assicurare più penetranti garanzie ed una tutela differenziata ai soggetti economicamente più deboli cfr. A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro It.*, 1973, IV, 205 e segg.

(89) Così A. DI MAJO, *op. e loc. ult. cit.*, per il quale si tratta di «mimare» l'operazione di mercato, provvedendo a riaggiustare l'interesse moratorio al tasso di mercato. Negli stessi sensi vedi pure P. TARTAGLIA, *op. cit.*, 1608, che parla di rideterminazione del tasso moratorio, non più in misura fissa, ma correlata alla situazione del mercato finanziario dal momento di scadenza dell'obbligazione fino a quello del pagamento.

(90) Per il riferimento all'interesse bancario mediamente praticato sui depositi cfr. P. TARTAGLIA, *op. e loc. ult. cit.* Ritiene che la più frequente utilizzazione del denaro non speso sia quello del deposito bancario o postale per cui la misura del risarcimento dovrebbe essere limitata al tasso di interessi del quale il creditore avrebbe potuto beneficiare: A. AMATUCCI, *Certezze acquisite e dubbi residui*, cit., 337 e segg.

Per una utilizzazione degli indici forniti dal mercato compresi fra *prime e top rate* cfr. invece R. PARDOLESI, *Le Sezioni unite sui debiti di valuta e inflazione*, cit., 1272.

(91) Per l'assunto, ampiamente condiviso, che il rimedio giudiziario del risarcimento del «maggior danno» ex art. 1224, capov., c. c., non debba essere messo fuori gioco pur a seguito dell'auspicato intervento legislativo vedi A. DI MAJO, *Svalutazione monetaria e risarcimento del danno*, cit., 773; ID., *Il controllo giudiziario del principio nominalistico*, nel vol. coll. *Moneta e credito*, Milano, 1982, 783 e segg.

Sottolineano infine l'opportunità che venga dato maggior spazio al criterio della valutazione equitativa R. PARDOLESI, *op. e loc. ult. cit.*; P. TARTAGLIA, *op. ult. cit.*, 1607 e segg.

(92) Una più larga applicazione dell'art. 429 c. p. c., oltre a rispondere a ragioni di giustizia sostanziale, avrebbe effetti di riduzione (o di semplificazione) del contenzioso, specialmente in periodi di elevata inflazione nei quali si osserva una notevole crescita delle controversie dirette ad accertare la natura retributiva (e non previdenziale) del credito azionato, al fine di estendersi il più favorevole trattamento in tema di svalutazione monetaria.